

SCHEMA DI ACCORDO
TRA ANCI LOMBARDIA E COMUNE DI

Accordo tra ANCI Lombardia e Comune di ... finalizzato a promuovere la regolarizzazione delle opere e delle occupazioni delle aree del Reticolo Idrico Minore di competenza del Comune di ... e a stipulare la relativa Convenzione con la società Terna s.p.a. e/o Rete s.r.l.

TRA

Anci Lombardia con sede in Milano, Via Rovello, 2, Codice Fiscale 80160390151 Partita IVA 04875270961, rappresentata da Rinaldo Mario Redaelli nella sua qualità di Segretario Generale.

E

il Comune di ... con sede in _____, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge Regionale della Lombardia n. 4/2016, *“al fine di promuovere la regolarizzazione delle opere e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua e con i vincoli stabiliti per l'area, in caso di richiesta di regolarizzazione da parte dell'occupante dell'intero intervento realizzato o della parte di esso da regolarizzare presentata entro il 31 dicembre 2023, è dovuta l'indennità di occupazione senza l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 5 della l.r. 10/2009”*;
- ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 13, *“la Giunta regionale e i Comuni, anche tramite loro forme associative o organizzazioni rappresentative [...], in relazione al reticolo idrico di rispettiva competenza, possono stipulare convenzioni con soggetti gestori o proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo stesso”*;
- le società Terna s.p.a. e Rete S.r.l. sono proprietarie e gestiscono reti che interferiscono in più punti con il reticolo idrico minore di competenza dei Comuni, ed essendo quindi interessata alla correlativa regolarizzazione mediante convenzione ai sensi della citata L.R. n. 4/2016, ha dichiarato ad ANCI Lombardia di voler far luogo alla regolarizzazione delle opere e delle occupazioni delle aree del demanio idrico fluviale esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n.4/2016 nei territori di tutti i Comuni associati ad ANCI Lombardia;

CONSIDERATO CHE:

- le reti tecnologiche e infrastrutturali di proprietà di Terna s.p.a. e Rete s.r.l. interferiscono con il Reticolo Idrico Minore (RIM) di competenza del territorio del Comune di ...

RICHIAMATO:

- l'Accordo Quadro sottoscritto tra ANCI Lombardia, Terna s.p.a. e Rete s.r.l. in data 30/10/2023, che individua un procedimento unitario e coordinato, gestito da ANCI Lombardia per conto dei Comuni suoi associati, finalizzato alla regolarizzazione delle interferenze delle linee di Terna s.p.a. e Rete s.r.l. con il Reticolo Idrico Minore di competenza dei Comuni medesimi;

RILEVATO CHE:

- ANCI Lombardia associa la quasi totalità dei comuni presenti sul territorio regionale, ivi compreso il comune di, è titolare della rappresentanza dei Comuni suoi associati, della Città metropolitana e degli altri enti di derivazione comunale nei rapporti con la Regione e promuove in modo diretto, anche in accordo con le Province, la Regione, lo Stato, l'Unione Europea e loro Enti e Organi operativi, anche attraverso la propria società strumentale, attività, tra le altre di studio e ricerca, di servizio, di formazione, di assistenza, e di consulenza a favore degli Enti associati;
- ANCI Lombardia ha svolto e svolge una specifica attività di supporto agli Enti Locali interessati dall'esigenza di ottemperare a quanto disposto dalla normativa regionale in materia di regolarizzazione delle opere e delle occupazioni delle aree del Reticolo Idrico Minore;
- in questo quadro, ANCI Lombardia ha partecipato agli incontri con i rappresentanti di Terna s.p.a. e Rete s.r.l., essendo quest'ultime società soggetti gestori/proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il reticolo idrico minore afferente al territorio regionale lombardo;
- in ragione delle attività innanzi evidenziate, ANCI Lombardia, Terna s.p.a. e Rete s.r.l. sono infine addivenuti alla sottoscrizione del citato Accordo Quadro, che si intende qui integralmente richiamato;

ATTESO CHE:

- l'ANAC con deliberazione n. 21 del 18 gennaio 2017 ha chiarito che ANCI, al pari delle altre associazioni di Enti locali, a qualsiasi fine costituite, in base al codice dei contratti pubblici si configura quale amministrazione aggiudicatrice e può quindi stipulare accordi di cooperazione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, ora sostituito dall'art. 7, comma 4 del D.Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, l'accordo realizza una cooperazione volta al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico comune ai partecipanti, cioè quello di addivenire alla regolarizzazione delle interferenze delle società Terna s.p.a. e Rete s.r.l. sul Reticolo Idrico Minore di competenza del Comune di...
- più specificamente, l'accordo assicura la partecipazione di ANCI Lombardia e del Comune di ... allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza che si configuri alcun rapporto sinallagmatico tra le prestazioni;

- l'accordo determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune;
- le amministrazioni partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- sono pertanto integrate tutte le condizioni di cui all'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023;
- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo e, in particolare, le somme che saranno trattenute da ANCI Lombardia per lo svolgimento delle attività di supporto al Comune, si configurano solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine operativo.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI SI IMPEGNANO A REALIZZARE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto

Il presente Accordo disciplina la collaborazione istituzionale e gli impegni di ANCI Lombardia e del Comune di, per la stipula della convenzione con le società Terna s.p.a. e Rete s.r.l. in quanto soggetti proprietari di reti tecnologiche e infrastrutturali che interferiscono con il Reticolo Idrico Minore di competenza del Comune di ..., ai sensi dell'art. 13 L.R. 4/2016.

Art. 3 - Finalità

Il presente Accordo è finalizzato a realizzare quanto previsto all'art. 2, nelle seguenti attività:

- assistenza alla predisposizione di atti tecnici e amministrativi per l'adesione alla convenzione di regolarizzazione delle interferenze di Terna e Rete;
- corresponsione delle indennità dovute da Terna e Rete al Comune di

Art. 4 - Impegni di ANCI Lombardia

ANCI Lombardia promuoverà un'azione di supporto tecnico e amministrativo in favore del Comune di ..., per facilitare la stipula della Convenzione con Terna e Rete e il calcolo dell'indennità dovuta dalla medesima a titolo di occupazione, curandone la gestione amministrativa, la rendicontazione, l'incasso e l'erogazione al Comune di

Più specificamente, Anci Lombardia si impegna a:

- effettuare l'istruttoria tecnica finalizzata a verificare la sussistenza delle condizioni per la regolarizzazione, determinando sulla base dei criteri stabiliti da Regione Lombardia l'ammontare dell'indennità di occupazione dovuta da Terna e Rete al Comune di ... per la regolarizzazione relativamente al quinquennio anteriore alla data di sottoscrizione della convenzione tra Terna e Rete e il Comune, nonché il canone di concessione dovuto a regime;

- in base agli elementi di cui al punto precedente, predisporre la “Convenzione per la regolarizzazione del RIM di competenza del Comune di...” e a procedere alla sottoscrizione della medesima Convenzione, giusta delega da parte del Comune;
- gestire le risorse finanziarie assegnate, assicurando il mantenimento di una contabilità separata ovvero adeguata di tutti gli atti e documenti di spesa relativi alle attività oggetto di indennità, tali da consentire in ogni momento la verifica della documentazione, qualora richiesta dagli organi di controllo.

Art. 5 - Impegni del Comune di...

Il Comune di si impegna:

- a inviare ad ANCI Lombardia, unitamente alle relative deliberazioni, la mappatura del reticolo idrico di competenza del Comune medesimo, sotto forma di *shape file* georeferenziato con sistema di coordinate WGS84, al fine di definire l'elenco delle interferenze attive con le reti tecnologiche e infrastrutturali di proprietà di Terna e Rete;
- a collaborare alla produzione del documento di cui all'all. 3 dell'Accordo Quadro sottoscritto tra ANCI Lombardia, Terna e Rete in data 30/10/2023, comunicando ad ANCI Lombardia ogni elemento utile alla sua stesura e definizione;
- a delegare ANCI Lombardia alla sottoscrizione della Convenzione di cui all'articolo precedente, come atto di regolarizzazione e concessione degli attraversamenti sul reticolo idrico minore di propria competenza, anche a sanatoria del periodo pregresso e in forma cumulativa.

Art. 6 - Ripartizione delle risorse

Ai sensi dell'art. 13 L.R. 4/2016, l'indennità spettante al Comune è stabilita in misura pari all'importo del canone concessorio non corrisposto, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell'area demaniale, per ciascun anno di occupazione senza titolo calcolata retroattivamente fino a un massimo di cinque annualità, incrementato del 7% (sette per cento). Per determinare tale indennità, ci si riferisce all'importo del canone stabilito per ciascuna annualità dell'ultimo quinquennio di relativa occupazione senza titolo.

Il 10% (dieci per cento) delle risorse che saranno erogate al Comune di ...cod. IBAN...., verrà trattenuto da ANCI Lombardia e destinato alla copertura di tutte le attività svolte per l'attuazione del presente Accordo.

Art. 7 - Durata

Il presente Accordo ha durata a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2024. Eventuali proroghe potranno essere stabilite previo accordo tra le due Parti firmatarie.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell’accordo stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell’Accordo.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate dei diritti e dei doveri sanciti dal D. lgs. 30 giugno 2003, n.196, dal D. lgs. 10 agosto 2018, n.101 e dal Regolamento UE 2016/679.

Articolo 9 - Entrata in vigore e norma finale

Il presente Accordo entra in vigore a decorrere dal giorno della sua sottoscrizione. Per quanto non espressamente disposto dal presente Accordo si richiamano le norme di riferimento del Codice Civile e, laddove applicabili, le disposizioni di cui al D. Lgs. 36/2023.

Art. 10 - Definizione delle controversie e Foro competente

Le parti contraenti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento dei suoi obiettivi e a risolvere, con il medesimo atteggiamento, eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto.

Eventuali controversie, che dovessero sorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente Accordo, verranno risolte in conformità della normativa vigente.

In ogni modo, per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità del presente Accordo, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.